

**Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974 n. 490**

**Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961**

*Emanato in base alla legge 22 novembre 1973 n. 86, pubblicato in GU 19 ottobre 1974 n. 273, ed entrato in vigore il 3 novembre 1974*

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, nonché la delega al Governo, per la emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione stessa;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

**1.** Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente frase:

“Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto”.

**2.** Il secondo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“La misura del compenso e le quote di ripartizione nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento”.

**3.** All'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

“i diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione”.

**4.** L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituito dal seguente:

“La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.

Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti”.